

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
OMNIA SERVICE ITALIA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT GRAVINA 6

Numero REA: CT - 313780

Codice fiscale: 04706820877

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2009 - Statuto completo	2
--	---

consentono ed autorizzano il trattamento dei dati personali per tutti i fini di cui al presente atto, nonché le relative comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge.

ART. 11) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della cooperativa ammonta a circa Euro milleottocento (Euro 1.800,00).

Il presente atto in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegato B, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale, unitamente all'allegato, ho dato lettura ai comparenti che lo confermano. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano in pagine diciassette e quanto di questa di cinque fogli. Sottoscritto alle ore dieci e cinque.

f.to Maurizio Dell'Edera
f.to Giuseppe Cultrera
f.to Maria Carmela Cali'
f.to Nunzio Epaminonda
f.to Spina Rosario
f.to Russo Salvatore
f.to Salvatore Vasta
f.to Grasso Salvatore
f.to Sebastiano Micali notaio

Allegato "A" al n. 8527 di Raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

"COOPERATIVA SOCIALE OMNIA SERVICE ITALIA".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "COOPERATIVA SOCIALE OMNIA SERVICE ITALIA".

ART. 2) La società ha sede nel Comune di Giarre, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo abilitato alle comunicazioni conseguenti all'Ufficio del Registro Imprese, ha facoltà di trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del suddetto Comune, istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali agenzie od uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza ovvero di sopprimere o trasferire quelle esistenti all'interno del comune in cui è fissata la sede sociale

L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazionale e anche all'estero. Inoltre la società potrà avvalersi delle agevolazioni previste al riguardo da tutte le disposizioni di Legge Regionali, Nazionali e Comunitarie emanate e/o emanandi.

Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica), per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con la delibera dell'Assemblea dei soci.

La società verrà sciolta per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - SOGGETTO-OGGETTO SOCIALE

ART. 4) La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei

benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione essa è impegnata.

La cooperativa opera con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi i sensi della legge n. 381/91.

I soci lavoratori della Cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Si applica in ogni caso la Legge 3 Aprile 2001, n.142.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

ART. 5) In attuazione dello scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la cooperativa intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 381/1991 finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e all'integrazione lavorativa delle fasce di soggetti svantaggiati come definiti tali dall'art. 4 della suddetta legge ai sensi della circolare 8 novembre 1996 n. 153 del Ministero del lavoro.

La Cooperativa ha pertanto il seguente oggetto:

- istituire, promuovere, organizzare e gestire in proprio, o non, tutti i servizi a favore degli anziani previsti dalle Leggi Regionali vigenti e specificatamente:
- servizi di assistenza domiciliare;
- case albergo;
- case protette;
- comunità alloggio;
- centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
- centri diurni e notturni di assistenza convenzionati o non con le A.S.L.;
- telesoccorso;

ed inoltre: laboratori artigianali, mense comunitarie, corsi di ginnastica di mantenimento e riabilitativa, e quant'altro non previsto ma utile alla realizzazione dell'oggetto sociale;

- promuovere attività di integrazione socio-sanitaria;
 - promuovere e gestire attività culturali (corsi per anziani) di animazione e del tempo libero (cineforum, gite guidate, attività manuali ed artistico-espressive, ecc.) che abbiano contenuti sociali e relazionali e favoriscano l'aggregazione fra anziani;
 - collaborare con altri enti e/o istituti per la realizzazione e gestione di una università della terza età; promuovere e organizzare attività lavorative degli anziani per prevenire e combattere l'emarginazione degli stessi e recuperare così l'anziano ad una vita attiva ed integrata;
 - istituire, promuovere, organizzare e gestire in proprio e non servizi socio-sanitari (comunità alloggio, comunità terapeutiche, assistite e protette, case famiglie, centri residenziali e semi residenziali, centri di attività protetti, enti locali, case albergo, centri diurni, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura, centri di incontro per favorire l'organizzazione del tempo libero e le attività culturali) per handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, minori, minori in difficoltà, coppie, donne in gravidanza, bambini adolescenti, adulti, detenuti nella fase post detentiva e famiglie di detenuti, immigrati, extracomunitari e famiglie di immigrati;
 - organizzare un servizio di equipe pedagogica e di medicina scolastica; istituire o gestire asili nido, scuole materne, attività parascolastiche, istituire consultori familiari;
 - creare ambulatori di medicina geriatrica e specialistica per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione; assistenza e cura riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici, tossicodipendenti, immigrati, ecc.; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni climatici, animazione culturale);
 - organizzare e gestire un servizio di assistenza psichiatrica, prestazione di servizi di trasporto, di servizi mensa, di servizi lavanderia;
 - istituire, gestire e realizzare corsi professionali di qualificazione, di riqualificazione, di servizi socio-sanitari;
 - promuovere, organizzare e gestire seminari di studi e ricerche, di convegni, di scambi di esperienze anche a livello internazionale nel settore dei servizi socio-sanitari in generale, e sulle condizioni e sui problemi della terza età in particolare, effettuare indagini conoscitive sui bisogni delle persone e delle famiglie e sulle strutture socio-assistenziali e sanitarie; istituire un servizio di segretariato o di consulenza; pubblicare e stampare relazioni e documenti elaborati in merito ai citati punti in oggetto. Nello svolgimento delle attività in oggetto la cooperativa intende avvalersi di obiettori di coscienza in servizio civile.
- Per la realizzazione di suddetti scopi la cooperativa si prefigge la stipula di convenzioni con enti locali (comuni, comunità montane, province, regioni), A.S.L., e con altri enti pubblici morali e privati.
- gestire e/o realizzare ambulatori, consultori e/o altri impianti e relative attrezzature idonee ad espletare quanto sopra previsto;
 - stipulare convenzioni e/o stabilire altre forme di collaborazione con enti e istituti pubblici e privati, che si propongono analoghe finalità qualora ciò si ritenga utile per il conseguimento dei propri scopi sociali;
 - aprire anche fuori dalla propria sede sociale ambulatori, uffici, impianti o altro ove ciò appaia conveniente ed utile in considerazione del grado di sviluppo raggiunto dalla propria impresa sociale;
 - organizzare manifestazioni e realizzare iniziative e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica e psichica;
 - gestire centri di sperimentazione, ricerca e studio sul territorio;

- favorire la specializzazione individuale e la collaborazione fra i soci, partecipando a corsi di formazione professionale e a quanto altro idoneo a migliorare le qualifiche dei propri soci;
 - diffondere ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, notizie sull'attività svolta, attraverso la stampa, la pubblicazione, la diffusione, la distribuzione e la vendita di comunicati, libri e altro;
 - assicurare, nei limiti delle disponibilità economiche della società il diritto al lavoro a tutti i soci che siano in grado di svolgere attività tecnica; pertanto intende avvalersi di tutte le agevolazioni al lavoro previste da Leggi nazionali e regionali;
 - attuare e coordinare ogni attività previdenziale assicurativa e culturale nell'interesse dei soci e loro familiari, potendo anche la cooperativa partecipare, pure con obblazioni, a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare, nei rapporti fra i soci e fra questi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto e i legami di solidarietà.
- Inoltre la cooperativa potrà effettuare:
- servizi di pulizie generali e speciali, civili, industriali, ospedaliere e per industrie alimentari, rifacimento letti, pulizie camere, dormitori ed alloggi collettivi, pulizie e riordino mensa;
 - servizi ausiliari alle pulizie in genere;
 - servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera e servizi ausiliari ospedalieri;
 - servizi di disinfestazione, demuscazione, derattizzazione, desfogliazione, sanificazione ed interventi per la difesa dell'ambiente;
 - servizi di pulizia di navi, aerei, locomotive, vetture ferroviarie, autobus, aeromobili, stazioni ferroviarie, autostazioni, metropolitane, aeroporti e mezzi di qualsiasi specie e natura, sia civili che militari, sia industriali che agricoli che commerciali;
 - servizi di stireria, lavanderia, pulizia stoviglie e attrezzature in genere;
 - servizi di facchinaggio, manovalanza e trasporto di qualsiasi genere di bene;
 - gestione di archivi e magazzini;
 - noleggio di apparecchiature di pulizia sia speciale che generiche;
 - fornitura di attrezzi ed apparecchiature e macchinari per pulizia mense, alberghi, ristoranti, convitti, conventi, etc.;
 - costruzione, ristrutturazione e gestione di alberghi, villaggi turistici, centri di preparazione pasti, mense e di ogni altra struttura a servizio della ristorazione;
 - gestione self-service, ristoranti, cucine, mense bar, pasticcerie, per scuole, ospedali, alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;
 - gestione di bar - caffè, snack bar, ristoranti, gastronomie, centri di preparazione pasti, confezionamento e distribuzione pasti, servizi di catering;
 - servizi generali e speciali di cucina e ristorazione, consegna, ritiro e riciclaggio di stoviglie monouso in materiale plastico e non;
 - servizi inerenti e relativi a gestione di aziende di agriturismo;
 - promozione e gestione di servizi di turismo accessibile per soggetti svantaggiati;
 - volantinaggio, organizzazione di fiere, congressi, installazione di stand fieristici;
 - noleggio di macchinari;
 - attività di raccolta, anche differenziata, preselezione, cernita, conferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenerazione, recupero, riciclo, inoculizzazione, ammasso, deposito, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classificazione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di materie prime e seconde, a mezzo di contenitori, automezzi, attrezzature, impianti e tecnologie specifici;
 - attività di nettezza urbana di igiene ambientale, spezzamento di rifiuti urbani estremi, lavaggi, irrorazioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli arenili;
 - attività di trattamento e depurazioni di acque, di reflui, di fiumi e fanghi di ogni pro-

venienza a mezzo di impianti e tecnologie specifici;

- costruzione e gestione, anche in regime di concessione di depuratori; costruzione e gestione, anche in regime di concessione, di impianti di compostaggio;
- attività di studio e intervento nel settore ambientale (aria, acqua suolo, rifiuti), monitoraggio ambientale;
- trasporto merci per conto terzi, di linea nazionale ed internazionale, di raccolta e distribuzione;
- gestione di agenzia di spedizione doganali e di recapito anche di valori e documenti (salvo autorizzazioni di legge);
- trasporto persone con o senza autista, in forma singola e collettiva, gestione linee in concessione, trasporto e servizi scolastici, sociali ed aziendali, assistenza agli alunni;
- movimentazioni merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie; gestione di merci per conto terzi in propri ed altrui magazzini;
- gestione di magazzini anche a temperatura controllata, di centri di smistamento, distribuzione e preparazione a servizio di industrie e reti della movimentazione delle merci;
- realizzazione di reti logistiche a servizio di industria e commercio e razionalizzazione di sistemi logistici esistenti;
- gestione e censimento di immobili per conto di amministrazioni, gestione dell'arredo urbano, esecuzione e manutenzione delle aree verdi, sfalcio erba, diserbo, giardinaggio, coltivazione serre, vendita fiori piante;
- attività immobiliari e quindi l'acquisto e la vendita di immobili di tutti i tipi, nessuno escluso;
- gestione e manutenzione impianti sportivi, ricreativi, installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica e sicurezza stradale e ospedaliera, orizzontale e verticale;
- gestione parcheggi ed autorimesse, manutenzione negli aeroporti; organizzazione e gestione di concerti musicali, culturali ed espositivi;
- servizi di rilevazione generali delle utenze;
- lettura contatori gas, acque ed energia elettrica;
- distribuzione bollette e cartelle, studi per il recupero energetico;
- agenzia di recapito;
- servizi di disbrigo pratiche di tutti i tipi;
- gestione agenzie di assicurazioni, agenzie pubblicitarie ed agenzie di viaggio;
- vuotatura e trasporto cassette postali e di apparecchi telefonici pubblici e privati;
- servizi di vigilanza, portierato, guardinaia e sicurezza, antirapina, antitaccheggio (salvo le autorizzazioni di legge);
- servizi di guardaroba;
- forniture sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione, rilevazione gas, impianti di spegnimento, analisi rischi e applicazione di sistemi di sicurezza;
- montaggio e smontaggio di mostre, convegni, congressi, meeting, ricevimenti, banchetti e cerimonie in genere;
- servizi di informatica, telematica, robotica, ricerca e trasferimento tecnologie, manutenzioni, assistenza, aggiornamento hardware e software, sviluppo software e sviluppo reti telematiche;
- corsi di formazione professionale di qualsiasi ordine e grado, elaborazione dati compatibili nonchè di paghe e contributi, marketing, servizi di promozione e immagine, servizi pubblicitari in genere;

- servizi di accoglienza, di informazione, assistenza didattica e fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione di punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle discoteche delle raccolte discografiche e biblioteche museali, della gestione dei biglietti d'ingresso per mostre, concerti, meeting, rappresentazioni teatrali e di tutte le altre iniziative promozionali e dello spettacolo in genere, utili alla diffusione della conoscenza dello stesso;

- catalogazione beni culturali; gestione catalogazione all'interno dei musei, biblioteche, archivi;

- costruzione e gestione di residenze per anziani e disabili, case di cura, case protette, case albergo per anziani e studenti, campus universitari, colonie, ostelli, servizi sociali di assistenza sociale in genere, domiciliare e presanitaria; day hospital, tele-soccorso, servizi alberghieri, servizi integrati, gestione asili nido;

- attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate di enti statali, pubblici e privati, salvo le autorizzazioni e i requisiti di legge;

- servizi di consulenza e di pianificazione aziendale, formazione, ricerca e selezione personale, implementazione sistemi di qualità aziendale;

- progettazione servizi di igiene ambientali;

- elaborazione e progettazione documenti inerenti gare di appalto per conto terzi;

- ricerche di mercato e relative analisi;

- la società potrà partecipare a tutte le gare di appalto relative a tutte le attività sopra citate indette da enti pubblici e privati, nazionali ed estere.

Le attività di cui al comma 1 lettera A) e B) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 dovranno essere organizzate e gestite separatamente.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese di qualunque natura e genere, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

b) concedere ed ottenere avalli cambiari, fidejussioni, ipoteche ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma nell'interesse della società o dei soci, purchè relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'apertura di conti correnti, l'apertura di affidamenti bancari e la emissioni di cambiali;

d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei, compresi i consorzi di cooperative.

Potrà compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo non prevalente, nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

Ove necessario ai sensi di legge la cooperativa si avvarrà dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi professionali i quali risponderanno personalmente e direttamente nei confronti dei terzi per l'opera prestata.

Con le modalità e le maggioranze determinate nel presente statuto, potranno essere adottate procedura di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. In tal caso, la cooperativa può procedere all'emissione di azioni di partecipazione cooperativa regolate dagli articoli 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Per il raggiungimento degli scopi predetti la cooperativa si propone di usufruire di tutte le previdenze ed agevolazioni previste dalle Leggi Nazionali, Regionali e comunitarie in materia di sostegno della cooperazione.

TITOLO III

SOCI

ART. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che non abbiano riportato condanne penali, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa, prestando la loro attività lavorativa.

Possono essere ammessi soci volontari ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381. L'ammissione dei soci avviene nel rispetto dell'art. 4 della Legge n. 381/1991.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

L'organo amministrativo può accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale od al loro inserimento nell'impresa.

Si applica in tal caso l'art. 2527 terzo comma c.c.

ART. 7) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con

consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale. nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- e) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere in cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione di assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART. 8) I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nell'eventuale regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2428 Codice Civile.

ART. 9) E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concor-

renti in proprio. E' fatta salva la possibilità di apposita autorizzazione, da rilasciarsi da parte dell'organo amministrativo, in favore di singoli soci e per un termine predefinito.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 11) I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto, nonchè ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, in caso di inabilitazione al lavoro ed in caso di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono dare immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 12) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva in questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o per perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 14) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 15) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 16) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da questi effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. In tal caso, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità, dovranno presentare all'organo amministrativo domanda di ammissione, con le modalità richieste per l'ammissione a socio. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile. Nel caso in cui gli eredi non ne facciano richiesta, ovvero in caso di diniego, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale del socio deceduto.

ART. 17) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 18) Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore asso-

ciato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere potranno essere regolati da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 19) I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale di Euro cinquecento (Euro 500,00).

Nessun socio potrà possedere quote il cui complessivo valore superi il massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;

e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale costituiti dai conferimenti dei soci sovventori, e da quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa (ove possibile).

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 21) La quota del capitale sociale sottoscritta in denaro dovrà, di norma, essere versata all'atto della sottoscrizione. Potrà essere versata anche a rate (di cui la prima pari alla metà dell'intero importo) ma in modo che l'intero versamento venga completato entro l'esercizio sociale.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 22) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento del-

le obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome ed il cognome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 23) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio in cui dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statuari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonchè quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui previsti l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un divieto ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2514 primo comma c. c., l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione del indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art 2529 c.c.;

e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a

scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori. La cooperativa può distribuire ristorni ai propri soci cooperatori.

Il criterio di impugnazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545 sexies c.c..

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transizioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545 comma 2, c.c. come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 24) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 25) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'organo del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia o in altro paese dell'Unione Europea nel quale la società abbia istituito una sede secondaria), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo raccomandata inviata a mano o mediante avviso di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (con telefax o presso e-mail previamente comunicato dal socio e risultanti dai libri sociali) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa formalmente costituita quando a) ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto al voto e b) tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'organo amministrativo potrà a sua descrizione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio

diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 26) L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera se aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione da uno o più Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, ovvero entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 27) L'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati salvo che si deliberi sullo scioglimento o sulla liquidazione della società per cui occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportino un maggior numero di voti.

ART. 28) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai sensi dell'art. 2538 c.c. l'atto costitutivo può attribuire ai soci persone giuridiche più voti ma non oltre cinque in relazione all'ammontare della quota o al numero dei suoi membri. Nel caso in cui i soci realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune parti di esse, l'atto costitutivo può preve-

dere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. In ogni caso ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Qualora vi siano possessori di strumenti finanziari con diritto al voto, ad essi congiuntamente, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la qualità di socio cooperatore con voto plurimo e di socio possessore di strumenti finanziari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli art. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART. 29) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30) La società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, primo comma (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione.

ne o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ART. 31) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 32) La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 33) Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

ART. 34) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accetta le regole tenute dalla contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 36) In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 37) Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i loro soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, ad istanza della parte più diligente, della Provincia in cui ha sede la società. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 39) La Cooperativa è a mutualità prevalente.

La società, in ragione della qualità della cooperativa a mutualità prevalente:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

di;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, nè durante la vita della cooperativa; né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza della nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relativa alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'an. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

f.to Maurizio Dell'Edera

f.to Giuseppe Cultrera

f.to Maria Carmela Cali'

f.to Nunzio Epaminonda

f.to Spina Rosario

f.to Russo Salvatore

f.to Salvatore Vasta

f.to Grasso Salvatore

f.to Sebastiano Micali notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
SU SUPPORTO CARTACEO, ai sensi dell'art. 23 comma 5, del D. Lgs 82/2005, che
si trasmette ad uso Registro Imprese.

MASCALI, 19 giugno 2009

f.to Sebastiano Micali notaio